**Accordo per la protezione dei Dati trattati “Responsabile del trattamento”**

**ai sensi dell’art.28 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 679/2016**

Il presente accordo definisce le modalità con le quali La Società (di seguito “Responsabile” del trattamento dei dati) si impegna ad effettuare per conto di Finpiemonte S.p.A. (di seguito “Titolare”) le operazioni di trattamento dei dati personali di seguito definite.

Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati a carattere personale e, in particolare, il “**Regolamento generale sulla protezione dei dati** **(UE) 2016/679**”.

Tale incarico si riferisce al contratto con Finpiemonte S.p.A., n. 24-04220 del 7.2.2024.

Con la sottoscrizione del presente accordo, il Responsabile del trattamento nominato si impegna a procedere al trattamento dei dati personali, attenendosi alle indicazioni di seguito riportate nel pieno rispetto di quanto imposto dall’art. 28 del RGPD 2016/679.

**Obblighi del Responsabile**

1. Il Responsabile garantisce che la sua organizzazione interna è stata progettata per rispettare i requisiti specifici di protezione dei dati e di aver adottato le misure tecniche ed organizzative segnatamente richieste dall’art. 28 comma 3, lett. c), 32 del RGPD per proteggere adeguatamente i dati del Titolare e di aver adottato misure tecniche ed organizzative progettate per assicurare la confidenzialità, integrità, disponibilità dei dati.

Il Responsabile informerà per iscritto il Titolare delle appropriate misure tecniche ed organizzative adottate, su richiesta di quest’ultimo.

1. Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella realizzazione di analisi d’impatto relative alla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 e nella consultazione preventiva dell’autorità di controllo, prevista dall’articolo 36.
2. Il Responsabile garantisce di trattare i dati solo per la finalità sopra specificata e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Il Responsabile garantisce di trattare i dati conformemente alle indicazioni che di seguito vengono riportate dal Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento considera che un’indicazione costituisca una violazione del Regolamento sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento.

Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico, prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

1. Il Responsabile garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del contratto.
2. Il Responsabile garantisce che le “persone autorizzate al trattamento” abbiano ricevuto specifiche e dettagliate istruzioni dirette ad assicurare il pieno rispetto delle disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 29 del RGPD 2016/679, in particolare garantisce che tali persone autorizzate si siano impegnate alla riservatezza o siano sottoposte ad un adeguato obbligo legale di riservatezza.
3. Il Responsabile garantisce l’applicazione dei principi (utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni o i servizi) di protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati e della protezione dei dati di default.
4. Il Responsabile informerà il Titolare senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza di una violazione dei dati personali del Titolare. Il Responsabile fornirà senza ingiustificato ritardo al Titolare una descrizione dettagliata della violazione e qualsivoglia ulteriore informazione che il Titolare possa richiedere in relazione ad essa, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la natura della violazione, il numero approssimativo di interessati, le categorie in questione, il numero approssimativo di registrazioni di dati in questione, il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e le probabili conseguenze della violazione, nonché le misure intraprese per (i) rimediare alla violazione di dati, (ii) mitigare l’impatto sugli interessati, (iii) prevenire il ripetersi di violazioni.

Il Responsabile adotterà le misure necessarie per proteggere i dati, per mitigare le possibili conseguenze negative per gli interessati e per prevenire il ripetersi di violazioni dei dati. Tali misure saranno intraprese in coordinamento con il Titolare. Il Responsabile non coinvolgerà né renderà comunicazione alcuna a terze parti (incluse le Autorità per la Protezione dei Dati) in merito ad alcuna violazione di dati senza la preventiva approvazione scritta da parte del Titolare, a meno di provvedimento specifico dell'autorità giudiziaria o dell'autorità garante.

1. Il Responsabile, al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento di questi dati, si impegna a distruggere tutti i dati personali. Una volta distrutti, il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la distruzione.
2. Il Responsabile del trattamento, può ricorrere ad altro Responsabile del trattamento (ulteriore Responsabile del trattamento) per gestire attività del trattamento specifiche. In questo caso informa in precedenza e per iscritto il Titolare del trattamento di ogni cambiamento - aggiunta o sostituzione – di altri Responsabili.

L’ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del contratto per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l’ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l’ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell’esecuzione da parte dell’altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.

1. Il Responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dall’art.30, commi 2 e 5 del RGPD 2016/679, tiene un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare.
2. Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
3. Spetta al Titolare del trattamento fornire l’informativa di cui agli art. 13-14 alle persone interessate per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.
4. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento nell’espletamento dei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compresa la profilazione).
5. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al RGPD 2016/679, per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato.

Il Titolare del trattamento s’impegna a:

* fornire al Responsabile del trattamento i dati personali e tutte le informazioni necessarie relative al presente accordo e per l’intera durata dello svolgimento del servizio;
* vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento.

La durata del presente Accordo è pari alla durata del Contratto.

Il Titolare può altresì risolvere il presente accordo e il Contratto in ogni momento per grave inadempimento, quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la violazione da parte del Responsabile delle normative in materia di protezione dei dati o delle disposizioni del presente accordo, ovvero nel caso in cui il Responsabile non sia in grado o non intenda seguire un’istruzione fornita dal Titolare, o qualora, in contrasto con quanto stabilito nel presente accordo, il Responsabile rifiuti di far accedere il Titolare nei propri locali al fine di monitorare il rispetto del presente accordo, con particolare riferimento alle misure tecniche ed organizzative adottate.

|  |  |
| --- | --- |
| Finpiemonte S.p.A.Il Titolare del trattamentoProf. Avv. Michele Vietti | Il Responsabile del trattamento(*nome azienda o persona fisica*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |